

prot. n. 57/2023

Cagliari, 22 novembre 2023

Al Presidente della Regione
presidenza@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore regionale degli Affari generali,
Personale e riforma della Regione
aaqg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Agli Assessori della Giunta Regionale
LORO SEDI

Al Segretario Generale della Regione
segretario generale@pec.regione.sardegna.it

Al Direttore Generale del Personale
personale@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Presunta inidoneità dei dirigenti di ruolo partecipanti agli avvisi relativi agli incarichi dirigenziali nel sistema Regione. Segnalazione di illegittimità.

Si assiste frequentemente alla pubblicazione di avvisi per acquisire manifestazioni di interesse a ricoprire incarichi di direttore di Servizio (vedasi le recenti procedure riguardanti l'Assessorato del lavoro, l'Assessorato della PI, BBCC, Sport e Spettacolo e l'Assessorato dei trasporti) le cui procedure si concludono con dei giudizi di inidoneità di dirigenti di ruolo a tempo indeterminato a ricoprire dette posizioni dirigenziali.

Questi fatti, oltre che risultare palesemente illegittimi, dimostrano l'assoluta mancanza, non solo di trasparenza, ma anche della necessaria rispondenza a criteri di logica organizzativa e buona amministrazione e richiamano la necessità di un energico intervento di queste OO.SS. a tutela dei diritti dei propri iscritti.

Il primo aspetto, che riguarda la legittimità delle procedure in argomento, è relativo al fatto che, almeno in alcuni casi, le valutazioni sulle manifestazioni d'interesse ricevute, sono state operate dallo stesso organo politico, senza il supporto di alcuna commissione valutatrice e in ciò, di fatto, agendo secondo il criterio di una scelta fiduciaria che la legge riconosce esclusivamente per le direzioni generali e le posizioni di vertice.

In detti casi ci si trova di fronte ad una distorsione, illegittima, delle prerogative attribuite alla direzione politica e lesiva dei diritti dei dirigenti di ruolo.

In secondo luogo - allorché si chiede di manifestare interesse a dirigenti del Sistema regione - si assiste ad un reiterato giudizio di inidoneità nei confronti degli stessi invocando una presunta assenza di adeguate "caratteristiche professionali". Occorre rammentare che il suddetto requisito è richiamato dall'art. 27 del CCRL specificatamente al comma 2 ("... Le Amministrazioni regionali **sono obbligate a pubblicare sul sito informatico istituzionale gli incarichi da assegnare, le caratteristiche professionali richieste per la copertura degli incarichi stessi anche in caso di ristrutturazioni dell'organizzazione dell'apparato amministrativo...**") e che il primo comma dello stesso articolo così recita "I dirigenti possono essere assegnati nelle diverse

strutture organizzative delle Amministrazioni regionali di appartenenza, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.”

Ebbene è appena il caso di ricordare che l’art. 28 della Legge n. 31/1998 al comma 6 *precisa che “La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle **attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.**”*

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che l’attribuzione delle funzioni dirigenziali è il risultato di una valutazione complessiva in cui le c.d. “*caratteristiche professionali*” non possono nella maniera più assoluta costituire un disvalore – così come avvenuto - in relazione alle esperienze professionali svolte nel ruolo dirigenziale – in alcuni casi addirittura anche nel ruolo di Direttore generale e non solo di Direttore di Servizio in differenti Direzioni Generali – da parte di colleghe/i che si sono visti dichiarare inidonei.

Si arriva persino al paradosso per cui le esperienze lavorative svolte come funzionario nel Servizio da ricoprire, prevalgono rispetto a pluriennali esperienze in ruoli dirigenziali di ruolo.

Allorquando il paradosso, come quello appena richiamato, si ripete con una certa frequenza, si legittima il dubbio che le dichiarate *inidoneità* rappresentino nella realtà una giustificazione per dichiarare l’avviso “deserto” dando luogo alla successiva applicazione dell’art. 29 comma 4bis della LR n. 31/1998 e quindi all’attribuzione dell’incarico dirigenziale a tempo ‘*determinato*’.

In terzo luogo si evidenzia che, allorquando ci si rivolge a funzionari interni o funzionari/dirigenti di altre pubbliche Amministrazioni, risulta - oseremo dire - quantomai *inopportuno* restringere il novero dei candidati ai possibili pochissimi soggetti in possesso di stringenti requisiti cosicché gli avvisi – così articolati - potrebbero apparire, di fatto, come definire le caratteristiche, non già di un astratto dirigente, ma quelle di una determinata persona fisica.

Riteniamo - in ogni caso - che l’utilizzo delle procedure di nomina di direttori di servizio a tempo determinato per la copertura delle relative posizioni nell’intero Sistema Regione, in termini così massicci, dovuti – con chiara volontà politica – all’assenza di una seria programmazione del turnover dei dirigenti negli ultimi quindici anni, abbia quantomeno alterato i meccanismi procedurali. Ci si riferisce in particolare ad esperienze professionali specifiche (vedasi a titolo meramente esemplificativo *procedure di erogazione di contributi afferenti a tipologie di Fondi differenti*) che, se devono essere ovviamente richieste nel caso di attribuzione di incarico a tempo determinato - trattandosi di procedura derogatoria ed eccezionale - non possono essere applicate per i dirigenti di ruolo.

Per comprendere la gravità di tale disinvolto comportamento, è doveroso richiamare la Deliberazione n. SCCLEG/4/2022/PREV della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo - la quale, con specifico riferimento all’attribuzione di un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, ha avuto modo di affermare che “*Il sistema di provvista del personale dirigenziale disciplinato dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 valuta eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti, in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l’incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale.*”

Ed ancora ... “*La Sezione, in linea con i numerosi precedenti, osserva che il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso “solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’amministrazione; con ciò*


rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. **La non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto.** Sotto quest'ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, **la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione realizza, a un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum**" (cfr. Sez. centr. contr., delibera SCCLEG 36/2014/PREV e, da ultimo, Sezione controllo Lazio, delibera n. 82/2022/PREV, con molteplici richiami).

Qualora potessero sussistere ancora dubbi sulla illegittimità e illogicità delle procedure poste in essere in occasione di avvisi che si sono conclusi tutti con la valutazione di inidoneità dirigenti di ruolo per mancanza di "specifiche esperienze" settoriali, si pensi solo alla assurda conseguenza cui si arriverebbe. I prossimi dirigenti inquadrati in ruolo a seguito del concorso in via di espletamento non potrebbero essere assegnati ad alcuna struttura dirigenziale perché privi di "esperienza e competenza maturate da dirigente regionale" in specifiche procedure.

Di fronte a questi comportamenti palesemente illegittimi ed incongrui, sintomo inequivocabile di un disordine procedurale diffuso, emerge, drammaticamente, la mancanza del coordinamento e della vigilanza che le norme attribuiscono alla Direzione generale del Personale.

Ancora una volta ci appelliamo alle SS.LL. in indirizzo affinché, ciascuno per le proprie competenze, adotti i necessari provvedimenti per riportare le procedure in oggetto nell'alveo della legittimità e della buona amministrazione, preannunciando che, in mancanza di revisione degli atti in argomento, le scriventi OO.SS. procederanno senza ulteriore indugio ad una circostanziata segnalazione agli organi competenti.

Distinti saluti.

SDIRS DIRER


FESAL-RAS
Area Dirigenti
